



**Città di Reggio Calabria**

**SETTORE P.M. E VIABILITÀ  
SERVIZIO VIABILITÀ  
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO**



Indirizzo via Aldo Moro, 18  
89129 - Reggio Calabria



09653622802; 09653622808



P.E.C.: polizia\_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 819

PROT. N. 300624 DEL 11/12/2025

**OGGETTO:** chiusura al transito veicolare - tratto stradale Via Cimitero Salice Arghillà - incrocio Strada Umberto I (direzione Nord) per circa 400 m - motivi di sicurezza

**Vista** la nota n. prot. 298605 del 10/12/2025, inoltrata dal Settore 13- Manutenzione, in cui viene fatta richiesta della chiusura al transito veicolare a tempo indeterminato del tratto di strada da Via Cimitero Salice Arghillà, all'altezza dell'incrocio con Strada Umberto I, in direzione Nord, per una lunghezza di circa 400 metri (come evidenziato nell'ortofoto allegata) che è parte integrante della presente ordinanza,

**Considerato che** la richiesta, riportata in oggetto, si rende necessaria in quanto, come riportato testualmente nella nota (n. prot. 298605 del 10/12/2025): *“ nel suddetto tratto risultano, mancanti le griglie di scolo delle acque meteoriche, più volte sostituite da questo Settore nel corso degli ultimi mesi. Nonostante i ripetuti interventi di ripristino, le griglie sono state oggetto di continui furti, determinando una condizione di grave rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale. Considerata l'impossibilità di garantire un ripristino duraturo e sicuro e valutata la persistenza della problematica, si ritiene necessario procedere alla chiusura del tratto stradale fino a nuova disposizione, al fine di evitare potenziali incidenti e tutelare la sicurezza degli utenti della strada. Si chiede pertanto all'Ufficio Tecnico del Traffico di voler adottare i necessari provvedimenti di competenza, predisponendo la relativa ordinanza di chiusura e la segnaletica temporanea a supporto ”;*

**Considerata** la suddetta nota, pertanto si rende necessaria la modifica della circolazione in merito alla chiusura al transito veicolare a tempo indeterminato, del tratto di strada da Via Cimitero Salice Arghillà, all'altezza dell'incrocio con Strada Umberto I, in direzione Nord, per una lunghezza di circa 400 metri;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

### **ORDINA**

L'istituzione dell'interdizione al transito veicolare a tempo indeterminato, nel tratto di strada da Via Cimitero Salice Arghillà, all'altezza dell'incrocio con Strada Umberto I, in direzione Nord, per una lunghezza di circa 400 metri, per tutti veicoli, con effetto immediato, a decorrere dal giorno 12/12/2025, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.s.m. per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine;

Come riportato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, di cui ne è parte integrante.

-) Si indica come percorso alternativo per raggiungere Contrada Pirri Salice Calabro il seguente: via Figurella- via Sabauda – via Tripepi – via Strada Umberto I;

-) Si indica come percorso alternativo per raggiungere il sepolcreto di Arghillà il seguente: via Antonio Scopelliti – via Arghillà sud - via della Costituzione – via Cimitero – via Zanotti Bianco;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL con sede legale in Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio - 89125 - Reggio Calabria P.E.C.: [postacertificata@pec.castorespl.it](mailto:postacertificata@pec.castorespl.it); P.E.O.; [info@castorespl.it](mailto:info@castorespl.it);

La ditta incaricata, dovrà:

- I adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- II disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione delle arterie interessate. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- III munire per fasi e tratti ogni zona oggetto delle lavorazioni, di segnaletica diurna e notturna, nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione.
- IV collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dl presente dispositivo;
- V approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- VI comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it), la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- VII ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio

~~Ing. Antonino Diano~~



Il Dirigente Comandante  
Col. Dott. Salvatore Zucco

